

COMUNE DI SCHEGGINO
Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 del Reg. Data 27-09-18

Oggetto: ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI EX ART. 30 D.
LGS. 267/2000. PROROGA CONVENZIONE CON IL COMUNE
DI SANT'ANATOLIA DI NARCO.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 17:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

=====

PAOLA AGABITI	P	FRANCESCA LEOPARDI	P
BONAVENTURA BENEDETTI	P	DEBORA BASSETTI	P
GIAMPIERO ERESIA	A	ALESSIA FAGIANI	A
SANTE RAMADORI	P	ANTONIO AMADIO	A
FRANCESCA NAPOLILLO	P	DARIO BERNARDINI	P
ANTONIO ALLEGRETTI	P		

=====

Assegnati n. 11	Presenti n. 8
In carica n. 11	Assenti n. 3

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede la Signora PAOLA AGABITI in qualità di SINDACO
 - Assiste il Segretario Comunale ROBERTA ISIDORI
 - La seduta é Pubblica
 - Nominati scrutatori i Signori:

Sono altresì presenti gli assessori esterni: Ernesto Miraggio e Fabio Dottori.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 14 del D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010, modificato dall'art. 19 del D.L. 95/2012 che al comma 28 prevede che tutti i comuni fino a 5.000 abitanti, soglia che per quelli montani cala a 3.000 abitanti, devono gestire in forma associata tutte le funzioni fondamentali;

Richiamato il comma 27 dell'art. 14 del D.L. 78/2010, conv. dalla Legge 122/2010, modificato dall'art. 19 del D.L. 95/2012 che individua le seguenti funzioni fondamentali:

- " a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale";

Visto l'art. 1, comma 107, della L. 56/2014, che ha espressamente stabilito: *"Il limite demografico minimo delle unioni e delle convenzioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, ovvero in 3.000 abitanti se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane, fermo restando che, in tal caso, le unioni devono essere formate da almeno tre comuni, e salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragione di particolari condizioni territoriali, individuati dalla regione. Il limite non si applica alle unioni di comuni già costituite"*.

Visto l'art. 7, della L. R. Umbria n. 10 del 2015, secondo il quale *"Ai sensi dell' articolo 14, comma 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , il limite demografico minimo per l'insieme dei comuni che sono tenuti all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali di cui allo stesso articolo 14 , è fissato in tremila abitanti, ovvero in mille abitanti per i comuni già appartenuti a comunità montane, fermo restando che in tal caso le unioni e le convenzioni devono essere formate da almeno tre comuni già appartenuti a comunità montane"*.

Visto il D. L. n. 192, del 31.12.2014, convertito dalla L. n. 11/2015, che ha prorogato al 31.12.2015 il termine per procedere alla gestione associata delle funzioni fondamentali;

Atteso che:

- l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative comunali è finalizzato ad un effettivo miglioramento dei servizi erogati e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni interessati;

- l'obiettivo primario, è quello della razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei correlati servizi, al fine di perseguire le finalità indicate dalla legge, cioè: *"il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni"*, oltre che soddisfare giuste esigenze di efficienza, efficacia, di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica;

- ulteriore obiettivo, che si intende perseguire, è quello della valorizzazione del il senso di appartenenza delle municipalità, in armonia con i principi sanciti dalla legge;

Considerate le intese intercorse con il Comune di Sant'Anatolia di Narco per addivenire ad una sempre più stretta collaborazione tra le due amministrazioni, che, tenendo conto della contiguità ed omogeneità dei territori, nonché delle finalità condivise di efficienza, efficacia, economicità e razionalizzazione delle risorse, sono addivenuti alla decisione di stipulare una Convenzione per la gestione associata delle funzioni;

Richiamata la Delibera di Consiglio comunale n. 11, del 23.02.2018, con la quale si disponeva di procedere alla gestione in forma associata fra i Comuni di Sant'Anatolia di Narco e Scheggino delle funzioni di contabilità, bilancio, gestione dei tributi e gestione del personale, approvando il relativo schema di convenzione per la gestione in forma associata delle predette funzioni, con decorrenza 03.04.2018 - 29.09.2018;

Considerata l'imminente scadenza del rapporto di convenzione tra i Comuni di Scheggino e di Sant'Anatolia di Narco per la gestione in forma associata delle funzioni di contabilità, bilancio, gestione dei tributi e gestione del personale;

Tenuto conto del buon esito della collaborazione tra i due Enti;

Ritenuta di provvedere con urgenza, per dare continuità alla gestione associata dei servizi;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267 /2000;

Visto in proposito il D. Lgs. 267/2000;

Udita la relazione del Sindaco;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 ed astenuti n. 0

D E L I B E R A

- 1) Di confermare la gestione in forma associata fra i Comuni di Sant'Anatolia di Narco e Scheggino delle funzioni di contabilità, bilancio, gestione dei tributi e gestione del personale;
- 2) Di prorogare la convenzione in essere con il Comune di Sant'Anatolia di Narco per la gestione in forma associata delle predette funzioni, fino al 29.09.2019, salvo ulteriori proroghe;
- 3) Di dare atto che l'oggetto della gestione in forma associata potrà essere ampliato anche alle altre funzioni comunali ed in favore di altri Comuni eventualmente interessati.

Infine, con ulteriore votazione unanime favorevole (voti favorevoli n. 8, contrari n. 0 ed astenuti n. 0),

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to DOTT.SSA ROBERTA ISIDORI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to DOTT.SSA BIANCHI PASQUA LENA

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to PAOLA AGABITI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ROBERTA ISIDORI

=====

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi Prot. N. 423 del 04-10-2018

Dalla Residenza comunale, li 04-10-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ROBERTA ISIDORI

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 04-10-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
ROBERTA ISIDORI

=====

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata affissa ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, all'Albo Pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi dal 04-10-2018 al 19-10-2018, come prescritto dall'art. 124, comma 1^, del D. Lgs. 267/2000 senza reclami.

- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva :

- () decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000);
- () dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dalla Residenza comunale, li